

La sentenza della Corte di giustizia europea: no alle supplenze sull'organico di diritto

# Legittimo reiterare i contratti ma solo per sostituire gli assenti

DI ANTIMO DI GERONIMO

**L**a reiterazione dei contratti a termine è legittima se risponde alla necessità di sostituire i lavoratori assenti. Anche se la sostituzione potrebbe avvenire assumendo lavoratori a tempo indeterminato e le esigenze di sostituzione siano frequenti, se non addirittura permanenti. Così ha deciso la Corte di giustizia europea, con una sentenza depositata il 26 gennaio scorso (C- 586/2010). La pronuncia contribuisce a fare luce sulla delicata questione della successione dei contratti a tempo determinato che, nella scuola italiana, ha ingenerato un vero e proprio contenzioso seriale. E che ha visto l'amministrazione scolastica soccombere, pressoché sistematicamente, nei giudizi di primo grado. Va detto subito, peraltro, che in appello le cose stanno cominciando ad andare diversamente ( si veda *Italia Oggi* del 22 gennaio 2012). Anche per effetto di un recente intervento legislativo, che preclude l'applicazione del decreto legislativo 368/2001: il decreto di attuazione della normativa comunitaria contro l'abuso di reiterazione dei contratti a termine. Resta il fatto, però, che il giudice interno può disapplicare la normativa nazionale per applicare direttamente le norme comunitarie in contrasto. E dunque, l'intervento del legislatore italiano non lega di certo le mani ai giudici in questa materia. Tutt'altro effetto potrebbe avere, invece, la

sentenza del Corte di giustizia del 26 gennaio. Il giudice comunitario, infatti, è giudice di common law. E quindi, le pronunce emesse dal collegio sovranazionale vincolano i giudici nazionali nell'interpretazione del diritto comunitario. Interpretazione che deve essere necessariamente conforme a quella fornita dalla Corte di giustizia. Pertanto, salvo bizantinismi interpretativi dei giudici di merito, questa volta sembra che le speranze dei docenti precari di ottenere la stabilizzazione del rapporto o, comunque, l'indennizzo economico previsto in caso di abuso di reiterazione di contratti a termine, siano destinate a scontrarsi contro i vincoli del diritto comunitario. Che, secondo quanto emerge dalla sentenza del 26 gennaio, non vieta la successione dei contratti se ciò serve a sostituire lavoratori assenti.

Applicato alla scuola, dunque, questo principio legittima la successione dei contratti stipulati sull'organico di fatto. Sempre che i posti e le cattedre sui quali siano state disposte le supplenze non siano risultati comunque vacanti. In buona sostanza, dunque, la successione di supplenze fino al 30 giugno oppure di durata inferiore sarebbe pienamente legittima, se necessita-

ta da esigenze di sostituzione del personale assente. Qualche perplessità rimarrebbe, invece, per le supplenze in organico di diritto. Le supplenze, cioè che vengono disposte su posti vacanti, che hanno termine il 31 agosto. Questi contratti, infatti, non servono per sostituire lavoratori assenti, perché residuano dalle operazioni di mobilità e dalle immissioni in ruolo. Quanto al principio enunciato dalla Corte di giustizia, esso è sintetizzabile così come segue. La successione dei contratti in questo caso è legittima. Perché l'esigenza di provvedere alle sostituzioni integra le ragioni obiettive previste dall'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso in sede comunitaria il 18 marzo 1999. Ragioni obiettive che, secondo la norma-

tiva dell'Unione europea costituiscono una delle condizioni che consentono ai datori di lavoro di ricorrere alla reiterazione delle assunzioni con contratto a termine, senza incorrere nella sanzione della conversione dell'ultimo contratto, da tempo determinato a tempo indeterminato.



—©Riproduzione riservata—

